



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32343** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **85483**, reso da **ZARRO Alfonsina Rosa**, cassiere del Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Vicenza, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, depositato in data 14 ottobre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all’udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario, dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 522 del 14 ottobre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 85483, reso dal cassiere Zarro Alfonsina Rosa, per la gestione della riscossione delle entrate

	di pertinenza dell'Ufficio (diritti di riproduzione e copia) e i relativi	
	bollettari, in nome e per conto del Ministero della Cultura – Archivio di	
	Stato di Vicenza, per il periodo di gestione 01.01.2018-31.12.2018, avendo	
	rilevato che:	
	- il conto, sottoscritto dall'agente contabile e munito del visto di regolarità	
	amministrativo contabile, con firma digitale, del Direttore della Ragioneria	
	Territoriale dello Stato di Vicenza Massimo BARBIERO in data 11/10/2019,	
	si presentava privo dell'attestazione di parificazione prevista dall'art. 622	
	reg. cont. St. (<i>"I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni</i>	
	<i>provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali</i>	
	<i>ai quali furono presentati, vengono d questi trasmessi alle competenti</i>	
	<i>ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati</i>	
	<i>con i relativi documenti"</i>);	
	- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di	
	controllo interno ex art. 139 c.g.c..	
	II. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e	
	la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il conto indicato in epigrafe è irregolare, in quanto si presenta privo	
	dell'attestazione di parificazione prevista dall'art. 622 del R.D. 23/05/1924,	
	n. 827, a tenore del quale: <i>"I conti giudiziali degli agenti della riscossione di</i>	
	<i>ogni provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici</i>	
	<i>provinciali ai quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle</i>	
	<i>competenti ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio,</i>	
	<i>corredati con i relativi documenti"</i> .	
	2	

	Dall'esame degli atti emerge, infatti, che il conto è stato sottoscritto	
	dall'agente contabile che lo ha reso ed è munito del visto di regolarità	
	amministrativa e contabile ex art. 623 del R.D. n. 827/1924 del Direttore del	
	Servizio III – Controlli della Ragioneria territoriale dello Stato di Vicenza,	
	ma non risulta parificato, recando soltanto un timbro, senza firma,	
	dell'Ufficio del quale faceva parte l'agente.	
	Al riguardo, il Collegio osserva che la parificazione è una dichiarazione	
	certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti	
	(appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'amministrazione che,	
	con riguardo ai conti erariali, è svolta all'interno della stessa	
	amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, all'esito di una	
	procedura che va tenuta distinta dal successivo riscontro svolto dalla	
	ragioneria territorialmente competente.	
	Come meglio chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, infatti, la	
	parifica deve essere intesa come procedimento complesso, in esso	
	comprendendo tanto la vera e propria concordanza, attestata	
	dall'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, quanto il visto di	
	regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti	
	erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di	
	bilancio, quali organi esterni (cfr., Cdc, SS.RR., parere n. 4/2020/CONS).	
	Ne consegue che la verifica di concordanza con le scritture detenute	
	dall'amministrazione costituisce l'esito di un sub-procedimento interno che	
	va a integrare, assumendo autonoma rilevanza sostanziale, il procedimento	
	di parifica del conto giudiziale e non può, pertanto, né risultare dalla mera	
	apposizione di un timbro, né essere validamente sostituito dal controllo di	
	3	

		regolarità amministrativa e contabile ex art. 623 del R.D. n. 827/1924.	
		Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull’Ente, la cui	
		omissione non può evidentemente essere imputata all’agente contabile.	
		2. Riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile è anche	
		l’ulteriore irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione	
		dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139,	
		comma 2, c.g.c., secondo l’orientamento già in precedenza espresso da	
		questa stessa Sezione (sentenza n. 198/2024).	
		Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa - come da ordinanza n.	
		15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - <i>“dovrebbe, preferibilmente, dare</i>	
		<i>conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la</i>	
		<i>regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione</i>	
		<i>giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute</i>	
		<i>nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in</i>	
		<i>tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione</i>	
		<i>dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che</i>	
		<i>siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”</i> .	
		3. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere	
		dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.	
		4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
		luogo a provvedere sulle stesse.	
		P.Q.M.	
		La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.	
		32343 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile	
		ZARRO Alfonsina Rosa in relazione al conto giudiziale n. 85483 ,	
		4	

